



COMUNE DI ERBUSCO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 27/04/2012

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale propria (IMU) sperimentale – anno 2012. Approvazione.

L'anno **2012** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **17:00**, presso la sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria, in prima convocazione, in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Nodari Isabella	P	
Tedeschi Renata	P	
Buelli Felice	P	
Milini Rosa	P	
Castellini Giovanni	P	
Moretti Giuliano	P	
Cominardi Michele		A g
Vezzoli Fabio		A g
Andreoli Vincenzo	P	
Bresciani Maddalena	P	
Lancini Stefano	P	
Dotti Elio	P	
Bertelli Roberto		A
Lussignoli Giuseppe		A g
Quarantini Giancarlo	P	
Corioni Cristian		A g
Belometti Loretta	P	

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5

Assume la presidenza la Dott.ssa Isabella Nodari, in qualità di Sindaco, assistita dal Segretario Comunale Dott.ssa Carmelina Barilla.

Il Sindaco/Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile	X	
---------------------------	---	--

Deliberazione n. 8 del 27 Aprile 2012

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale propria (IMU) sperimentale – anno 2012. Approvazione.

E' presente la Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Paola Mingotti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 **“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”** e precisamente gli articoli 8 e 9 con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- il D.L. 16/12 convertito con modificazioni in legge in data 26/04/2012, in fase di pubblicazione;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 il quale:

- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'Imposta Municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l'ICI;
- esteso l'assoggettamento all'imposta municipale propria anche agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle rendite;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che: “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all' articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che le tariffe e le aliquote sono approvate con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.L. 16/12 convertito con modificazioni in legge in data 26/04/12, in fase di pubblicazione, il quale prevede che le stesse possono essere modificate entro il 30/09/2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni

nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del precedente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n.446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, prot.n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, "Imposta municipale propria (IMU). Avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

ATTESO che le aliquote e le possibili variazioni sono indicate nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011;

RILEVATO che ai Comuni è data :

- la facoltà di applicare l'aliquota per l'abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- la facoltà di applicare le agevolazioni previste per l'abitazione principale e relativa pertinenza ai cittadini italiani iscritti all'Aire purchè l'alloggio posseduto nel Comune non risulti locato o concesso in comodato d'uso gratuito;

EVIDENZIATO che è riservato allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Pertanto, sulle aliquote stabilite dal Comune, come da tabella più sotto indicata, l'aliquota sarà così ripartita:

0,5 per cento

(quota di intera spettanza comunale)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze

0,2 per cento

(quota di intera spettanza comunale)

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale

0,9 per cento

(di cui: 0,38 di spettanza dello Stato
0,52 di spettanza comunale)

Tutti gli altri immobili

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria che, sottoposto all'esame

nella seduta odierna, è stato approvato con delibera n. 7 del 27/04/2012;

CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

SENTITA l'illustrazione del Sindaco/Presidente, la quale dà lettura al Consiglio Comunale di tutte le aliquote proposte, da applicare dal Comune ai fini dell'IMU;

RITENUTO, in conseguenza, di deliberare per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

<p><u>0,5 per cento</u> (quota interamente Comunale)</p> <p><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto <u>da anziano o disabile</u> che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di <u>ricovero permanente</u>, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>Si applicano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e relativa pertinenza i cittadini italiani iscritti all'Aire purchè l'alloggio posseduto nel Comune non risulti locato o concesso in comodato d'uso gratuito.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
<p><u>0,2 per cento</u> (ai sensi della L. 214/2011 art. 13, c.8), salvo inserimento nell'elenco dei comuni</p>	<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994, n. 133.</p>

italiani classificati montani o parzialmente montani, predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT (quota interamente Comunale)	
<u>0,9 per cento</u>	Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986
<u>0,9 per cento</u>	Aliquota per immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società
<u>0,9 per cento</u>	Aliquota per immobili locati
<u>0,9 per cento</u>	Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori
<u>0,9 per cento</u>	Altri fabbricati, diversi da quelli previsti nei casi sopra indicati
<u>0,9 per cento</u>	Aliquota per Aree fabbricabili
<u>ESENTI</u> (ai sensi D.Lgs. 504/1992, art.7, c.1, lett.h), solo se saranno riconfermati nell'elenco dei comuni italiani classificati montani o parzialmente montani, predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT	Aliquota per Terreni agricoli ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici

UDITI gli interventi dei Consiglieri presenti, che verranno integralmente riportati nella trascrizione da nastro magnetico, effettuata da apposita ditta incaricata allo scopo e che sarà sottoposta ad approvazione nel Consiglio Comunale in una successiva seduta;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Paola Mingotti;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Consiglieri Giancarlo Quarantini e Loretta Belometti), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria sperimentale anno 2012 come rappresentate in premessa, dando atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 7 in data odierna;

3. di confermare, così come previsto dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, come convertito nella legge 214/2011, la misura di euro 200,00 quale detrazione per l'abitazione principale;

4. di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito e dal D.L. 16/2012 convertito, con modificazioni, in legge in data 26/04/2012, in fase di pubblicazione;

5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012 e saranno valide per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

6. di recepire ed integralmente acquisire alla presente delibera tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa superiore regolanti la specifica materia;

7. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8. di dare atto che entro il 30/09/2012 possono essere apportate modifiche alle aliquote approvate con la presente deliberazione a valere dal 01/01/2012.

Inoltre, **il Consiglio Comunale**, considerata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere il procedimento, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Consiglieri Giancarlo Quarantini e Loretta Belometti), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, Comma 4, del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Ai sensi dell'art. 49, Comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

La sottoscritta Rag. Paola Mingotti, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 – 1° comma – del D.Lvo. 18.08.2000, n. 267 esprime PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

La Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Rag. Paola Mingotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Ai sensi dell'art. 49, Comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

La sottoscritta Rag. Paola Mingotti, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 – 1° comma – del D.Lvo. 18.08.2000, n. 267 esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

La Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Rag. Paola Mingotti

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Isabella Nodari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmelina Barilla

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, verrà affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 17/05/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Erbusco, li 17/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmelina Barilla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Erbusco, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Erbusco, li 17/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmelina Barilla